

STATUTO

AURORA-AUT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SESTO SAN GIOVANNI MI PIAZZA
DEL LAVORO 45

Numero REA: MI - 2806576

Codice fiscale: 14769000960

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-06-2026 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 34852/20717 DI REPERTORIO		
STATUTO		
TITOLO I		
Denominazione - Sede - Durata - Scopi		
Articolo 1		
E' costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381 ("Disciplina delle cooperative sociali") la Cooperativa sociale a mutualità prevalente con la seguente denominazione		
"Aurora-Aut società cooperativa sociale"		
Articolo 2		
La Cooperativa ha sede in Sesto San Giovanni (Milano).		
Con decisione dell'organo amministrativo la Cooperativa può istituire e sopprimere - ovunque creda in Italia - sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.		
Articolo 3		
La durata della Cooperativa è stabilita al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.		
TITOLO II		
Scopo ed Oggetto		
Articolo 4		
la Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi finalizzati alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.		

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza fini di speculazione privata; ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

Considerato lo scopo mutualistico come sopra definito, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento (diretto e/o in appalto o in convenzione con enti pubblici e privati in genere) delle seguenti attività socio-sanitarie e/o educative:

^ iniziative di sostegno educativo ed assistenziale attraverso l'organizzazione e la gestione di strutture e servizi volti a soddisfare i bisogni della collettività in generale (in particolare servizi a favore di minori, persone portatrici di disagio psichico, neurologico e/o sociale, anziani, persone handicappate, persone con ritardi di apprendimento), con specifico riguardo alla disabilità infantile, attraverso un approccio scientifico di tipo cognitivo-comportamentale ("abaapplied behavoiur analysis") volto al miglioramento dei sintomi tipici dei Disturbi del Neurosviluppo (disabilità intellettive, disturbi della comunicazione, disturbo dello spettro dell'autismo, disturbo da deficit di attenzione / iperattività, disturbo specifico dell'apprendimento, disturbi del movimento, altri disturbi del neurosviluppo) e dei Disturbi da comportamento dirompente, del controllo degli impulsi e della condotta (disturbo oppositivo / provocatorio, disturbo esplosivo intermittente, disturbo della condotta, piromania, cleptomania, disturbo da comportamento dirompente, del controllo degli impulsi e della condotta con altra o senza specificazione);

^ supporto psicoterapico, nonché valutazione e diagnostica, con particolare riferimento ai disturbi da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) e ai disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).

Ai fini di cui sopra la Cooperativa intende gestire - in proprio o in collaborazione con

	enti pubblici e/o privati o consorzi tra di essi - asili nido, micro nidi, "baby parking",	
	ludoteche e laboratori ludico-creativi per l'infanzia (nelle scuole, in collaborazione	
	con le associazioni di territorio o in altri contesti), spazi di accoglienza e formazione	
	per genitori ed insegnanti, comunità (per bambini o per madri-bambini), strutture re-	
	sidenziali e semi-residenziali di accoglienza, case di riposo, nonché servizi integrati	
	per residenze protette.	
	La Cooperativa potrà altresì	
	* gestire centri diurni ed altre strutture di accoglienza, socializzazione, aggregazio-	
	ne ed animazione (quali, a titolo esemplificativo, educativa territoriale, case famiglia,	
	comunità alloggio, gruppi appartamento, centri di pronto intervento, centri diurni, cen-	
	tri di ascolto, gruppi di auto-mutuo aiuto e simili), nonché organizzare e gestire attivi-	
	tà ludico-ricreative e di socializzazione rivolte a minori ed adulti.	
	* offrire servizi di assistenza domiciliare e/o presso ospedali o case di cura o di ri-	
	poso ad anziani e a persone che per il loro grado di inabilità (sia fisica che psichica,	
	più o meno temporanea) non sono in grado di far fronte in modo autonomo alle esi-	
	genze di tipo domestico, igienico-sanitario, di rapporto sociale, disbrigo di pratiche,	
	accompagnamento dell'utente per visite mediche o altre necessità, rapporti con strut-	
	ture sociali, sanitarie e ricreative	
	* gestire attività sanitarie rese prevalentemente ad integrazione di quelle socio-	
	assistenziali e finalizzate in via prioritaria alla tutela e al supporto di anziani, minori e	
	cittadini in stato di disagio psichico, fisico e sensoriale nell'ambito di specifici progetti	
	assistenziali [quali in particolare	
	- trasporto farmaci, medicale e sanitario con ambulanza	
	- assistenza domiciliare con personale sanitario, medico ed infermieristico	
	- attività di integrazione sociale nell'ambito dell'assistenza primaria	

	- gestione sanitaria in strutture residenziali ad elevata intensità assistenziale	
	e sanitaria	
	- gestione di ambulatori infermieristici e medici (a titolo esemplificativo laboratori di analisi, diagnostica, odontoiatria, terapia medica e riabilitativa, ecc.))	
	* erogare assistenza qualificata con finalità educative e ricreative, a domicilio o in ambienti adeguatamente destinati allo scopo, a minori in età scolare e pre-scolare [compresa l'organizzazione e gestione di servizi di "pre" e "post" scuola e/o centri estivi ed in genere di attività animatoriali e/o sportive legate al tempo libero (periodi estivi per i ragazzi, eventi ludico-socializzanti, soggiorni per minori)	
	* erogare corsi di formazione e svolgere attività formativa in qualsiasi forma prevista dalla legge, se del caso attingendo alle fonti di finanziamento disponibili a livello provinciale, regionale, nazionale e comunitario, gestire servizi educativi riferibili anche ad attività di istruzione, in particolare svolgere attività di formazione, supporto ed inserimento lavorativo rivolte a persone con disabilità, prevalentemente con condizioni di neurodivergenza, con estensione ad ulteriori tipologie di disabilità, anche mediante l'eventuale applicazione della normativa di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 276/2003;	
	* promuovere e gestire attività economiche ed imprenditoriali finalizzate al sostegno e all'inclusione di soggetti con disabilità [quali, a titolo esemplificativo, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristorazione, ecc.)]	
	* organizzare e promuovere la formazione in particolare dei propri soci attraverso corsi di aggiornamento, di riqualificazione e simili, al fine di elevare il livello qualitativo delle prestazioni svolte presso l'utenza	
	* stabilire relazioni con la cittadinanza e rapporti di sussidiarietà e coprogettazione con gli enti pubblici presenti sul territorio e con le scuole di ogni ordine e tipo, nonché	

	con soggetti privati, al fine di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali ed as-
	sicurare lo scambio di informazioni, studi ed esperienze
	* organizzare e promuovere iniziative ed opere di sensibilizzazione, promozione e
	sostegno culturale e valoriale della cooperativa stessa (quali, ad esempio, dibattiti,
	convegni, corsi di formazione, iniziative culturali volte a stimolare nell'opinione pub-
	blica la riflessione ed il confronto sui problemi legati all'ambito socio-sanitario, educa-
	tivo ed assistenziale, con particolare riguardo alla problematica del minore,
	dell'emarginazione, del disagio psicofisico e sociale, dell'anziano, del disabile).
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrat-
	tuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessari od utili alla
	realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti
	ai medesimi, nonché tra l'altro (solo per indicazione esemplificativa e non limitativa):
	1) assumere interessenze e partecipazioni (nelle forme consentite dalla legge) in im-
	prese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'at-
	tività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del colloca-
	mento presso il pubblico, partecipare allo sviluppo ed al finanziamento delle coopera-
	tive sociali;
	2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a svi-
	luppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri
	aderenti ed aderire a Consorzi di Garanzia Collettiva dei Fidi al fine di ottenere, per il
	loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire
	alle esigenze finanziarie della Cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garan-
	zie e fideiussioni;
	3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenzia-
	mento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed inte-

	grative;	
	4) ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto	
	sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione	
	dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in mate-	
	ria (in particolare delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubbli-	
	co);	
	5) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies co-	
	dice civile.	
	Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la Cooperativa richiederà le autoriz-	
	zazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previ-	
	ste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali ope-	
	ra [con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del rispar-	
	mio, dell'esercizio delle attività di assicurazione, della sollecitazione del pubblico ri-	
	sparmio ai sensi delle vigenti norme in materia e di ogni altra operazione comunque	
	vietata per le società cooperative dalle vigenti e future disposizioni di legge].	
	Tutte le attività di cui sopra debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme	
	che ne disciplinano l'esercizio, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività	
	riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.	
	TITOLO III	
	Soci	
	Articolo 5	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla leg-	
	ge.	
	Possono essere soci coloro che, non avendo interessi in contrasto con quelli della	
	cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali; di prefe-	

renza i soci dovranno risiedere o svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della Cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte: per le obbligazioni sociali risponde infatti solo la società con il suo patrimonio.

Articolo 6

Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie, in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto e dalla legge:

- a) soci prestatori o cooperatori: costituiti dai lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente alle attività della Cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo;
- b) soci fruitori o utenti: costituiti da coloro i quali godono e beneficiano a vario titolo, direttamente od indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa, in considerazione della loro età, condizione personale, familiare o sociale;
- c) soci volontari: costituiti da coloro i quali prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci, sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci.

Possono altresì essere soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi, nel

numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

È fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società che perseguano identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente, salvo specifico assenso dell'organo amministrativo.

In nessun caso possono essere soci prestatori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini o partecipano attivamente e direttamente a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino per l'attività svolta in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Articolo 7

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci prestatori, ai sensi dell'articolo 2527 comma III codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci prestatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto, che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella Cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articoli 2422 e 2545

bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi; il recesso ha effetto - tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico - allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 13 del presente statuto:

1. l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
2. l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
3. il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà dall'organo amministrativo essere escluso anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) stabilito al momento della sua ammissione.

Qualora al termine del suddetto periodo il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, il medesimo è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci prestatori di cui all'articolo 6 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato ed annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Articolo 8

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo

	domanda scritta, con l'indicazione dei seguenti dati ed elementi:
	° cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
	° attività svolta ed eventuali precedenti esperienze lavorative nel settore;
	° i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
	° quote che si propone di sottoscrivere, il cui complessivo ammontare, al valore no-
	minale, non può essere inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge;
	° dichiarazione di volersi attenere al vigente statuto, ai Regolamenti eventualmente
	approvati dall'assemblea ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi socia-
	li.
	Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali ed il nominativo del-
	la persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa, nonché allega-
	re la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.
	Articolo 9
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente statuto,
	delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mu-
	tualistico e l'attività economica svolta.
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata,
	a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.
	L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di ri-
	getto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi
	l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunica-
	zione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera
	sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della
	successiva convocazione.

L'organo amministrativo - nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso - illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 10

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- delle quote sottoscritte

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) ad astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella loro attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

Articolo 11

La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione.

Articolo 12

I soci possono recedere - oltre che nei casi previsti dalla legge - anche qualora abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.

Il recesso non può essere parziale.

Il socio deve comunicare la propria dichiarazione di recesso alla società a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano.

Si applica l'articolo 2532 codice civile.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento dell'organo amministrativo che accoglie la domanda: per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha per contro effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima (in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo).

Tuttavia, l'organo amministrativo potrà - su richiesta dell'interessato - far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 13

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 142/01 e, nel caso di socio volontario, qualora abbia cessato l'attività di volontariato presso la Cooperativa;

c) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, dai regolamenti o che ineriscono al rapporto mutualistico: costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni dei soci i comportamenti e le omissioni risultanti da apposito regolamento ap-

	provato dall'assemblea;
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate
	dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio
	un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
	e) che - previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno
	trenta giorni - non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pa-
	gamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che pre-
	sti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizza-
	zione dell'organo amministrativo.
	Il socio lavoratore potrà infine essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a
	cessare per qualsiasi ragione o causa.
	L'esclusione è deliberata dall'assemblea dei soci e diventa operante, limitatamente al
	socio, dal momento dell'annotazione nel libro soci.
	Articolo 14
	Le deliberazioni di esclusione, di ammissione, di rifiuto di ammissione e di rigetto del-
	la domanda di recesso debbono essere comunicate mediante raccomandata con av-
	viso di ricevimento o mediante raccomandata a mano con ricevuta di ritorno all'intere-
	ressato.
	Il mancato ricorso da parte di costui entro sessanta giorni dal ricevimento della co-
	municazione comporta l'accettazione della delibera.
	Nel caso di presentazione del ricorso, l'efficacia della delibera resta sospesa sino al-
	la decisione da parte del Tribunale competente.
	Articolo 15
	La liquidazione delle quote dei soci receduti, esclusi, nonché in capo agli aventi cau-

	sa dal socio defunto, avrà luogo - in applicazione dell'articolo 2535 codice civile -
	mediante rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente
	rivalutate a norma di legge o di statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al
	socio, diventa operativo (e comunque in misura mai superiore all'importo effettiva-
	mente versato e rivalutato).
	La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.
	Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione di det-
	to bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorren-
	za di ogni proprio eventuale credito liquido.
	La domanda di rimborso o la richiesta di liquidazione delle quote deve essere comu-
	nicata alla società dall'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
	Gli aventi causa dal socio defunto dovranno presentare idonea documentazione
	comprovante che essi sono gli aventi diritto alla liquidazione delle quote (e, in caso di
	pluralità di aventi diritto, nominare un unico delegato alla riscossione medesima).
	Le somme spettanti ai soci uscenti o agli aventi causa dai soci defunti e non riscosse
	entro cinque anni dal giorno in cui divennero esigibili saranno devolute alla riserva
	ordinaria.
	Si applica l'articolo 2536 codice civile in tema di responsabilità del socio uscente e
	dei suoi eredi verso la società.
	Soci Sovventori
	Articolo 16
	Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della
	legge 31 gennaio 1992 n. 59.
	Conferimento e azioni dei soci sovventori

16 di 31

	buiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere mag-
	giorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci coope-
	ratori;
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.
	A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni
	che siano anche soci cooperatori, spettano da uno a cinque voti, in relazione
	all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'assemblea nella delibera di
	emissione.
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme
	dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verran-
	no computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il nu-
	mero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi porta-
	ti.
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente
	lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti
	dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci
	cooperatori.
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti
	all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.
	Recesso dei soci sovventori
	Articolo 20
	Ai soci sovventori il diritto di recesso spetta - oltre che nei casi previsti dall'articolo
	2437 codice civile - qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento

stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 21

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori;

b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti;

c) da eventuali riserve straordinarie (formate, ad esempio, dai versamenti a titolo di sovrapprezzo o da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi erogati da enti pubblici e privati);

d) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'assemblea non possono essere ripartite tra i soci, né durante la vita sociale, né all'atto dello scioglimento della società.

Articolo 22

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste

dal codice civile.

Articolo 23

Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa, se non previa autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, indicando le generalità del cessionario e gli altri dati elencati nell'articolo 8 del presente statuto.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno: decorso inutilmente tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società è tenuta ad iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento deve essere motivato: contro lo stesso può proporsi opposizione al Tribunale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In ogni caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote.

TITOLO V

Bilancio

Articolo 24

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 25

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio e della relazione annuale sul carattere mutualistico della Cooperativa.

La relazione dell'organo amministrativo deve, tra l'altro, illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi riflessi sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la stessa opera, dei soci, di persone non socie e della comunità tutta.

La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla Cooperativa rispetto allo scopo sociale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale [ovvero entro centottanta giorni, qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio].

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento) o in quella diversa misura stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge 31 gennaio 1992 n. 59, articolo 11;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può in ogni caso destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Articolo 26

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristoro a favore dei soci lavoratori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

In sede di approvazione del bilancio, l'assemblea delibera sulla destinazione del ristoro che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristoro ai singoli soci lavoratori dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

Organi Sociali

Articolo 27

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci.

Articolo 28

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria:

- a) approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale con relativo bilancio di previsione;
- b) approva il bilancio di esercizio;
- c) nomina gli amministratori previa determinazione del loro numero e nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale [nonché, ove richiesto, il soggetto deputato

al controllo contabile];

d) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società - da constarsi dall'organo amministrativo - lo richiedessero, l'assemblea annuale potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché sullo scioglimento, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria della cooperativa, e sulla revoca della liquidazione medesima e su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dalla legge.

Articolo 29

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia; in caso di inerzia dell'organo amministrativo qualsiasi amministratore può provvedere alla convocazione dell'assemblea dei soci.

L'assemblea dovrà inoltre essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci: in quest'ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sul-

la base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.

Articolo 30

La convocazione può essere effettuata mediante lettera raccomandata, anche a mano, fax o posta elettronica spediti ai soci almeno quindici giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Libro Soci.

La convocazione effettuata a mezzo fax (o posta elettronica) deve essere inviata al numero di utenza fax (o all'indirizzo di posta elettronica) indicato dal socio nel Libro Soci [presso il quale si intende a tal fine - e per i rapporti con la società - eletto domicilio speciale da parte dello stesso].

L'efficacia della convocazione a mezzo fax o posta elettronica si ha purché consti l'avvenuta ricezione della stessa da parte del destinatario.

I soci che non intendano indicare un'utenza fax o un indirizzo di posta elettronica, o revochino l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché l'eventuale indicazione della data e dell'ora per la seconda convocazione, che non può avere luogo nel medesimo giorno della prima.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto di voto e tutti i componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'Ordine del Giorno.

Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 31

L'assemblea - tanto ordinaria che straordinaria - è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della società, sulla trasformazione e sulla modifica dello scopo sociale l'assemblea, per essere valida, deve essere costituita (tanto in prima quanto in seconda convocazione) almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei presenti.

Articolo 32

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare delle quote sottoscritte (fermo per i soci sovventori quanto previsto al precedente articolo 19).

Articolo 33

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea, con esclusione del voto segreto: si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, comunque sempre con scrutinio palese.

I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di dieci soci.

Le deleghe - di cui deve essere fatta menzione nel verbale - devono essere conservate dalla società.

Articolo 34

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea.

Il Segretario, che può essere anche non socio, è nominato dall'Assemblea; la nomina del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un Notaio.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 35

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri, secondo il numero determinato all'atto della nomina.

L'organo amministrativo dura in carica per il periodo stabilito dall'assemblea all'atto

della sua nomina e comunque per non più di tre esercizi.

Il Consiglio di Amministrazione (ove a ciò non abbia già provveduto l'assemblea all'atto della nomina) elegge tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente anche un Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Articolo 36

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che lo ritiene opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da un consigliere.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica spediti almeno un giorno prima nel domicilio di ciascun consigliere e dei sindaci, se nominati.

Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti in carica e a maggioranza dei voti dei presenti: il voto non può essere dato per rappresentanza, né per corrispondenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione quando intervengano tutti i Consiglieri e i Sindaci effettivi, se nominati.

Articolo 37

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società; esso delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea; può perciò anche deliberare l'adesione della Cooperativa a consorzi di cooperative, ad organismi consortili o a gruppi cooperativi paritetici, la cui azione possa tornare utile alla Cooperativa stessa ed ai soci.

Articolo 38

	Il Consiglio può delegare le proprie funzioni ad uno o più membri, determinandone i	
	poteri quali Amministratori Delegati, se non sono già stati nominati dall'Assemblea, e	
	può altresì nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.	
	Non possono dal Consiglio essere delegate le attribuzioni indicate dall'articolo 2381	
	codice civile e i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, non-	
	ché le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Articolo 39	
	Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri	
	provvedono a sostituirli con deliberazione adottata collegialmente ed approvata dal	
	Collegio Sindacale, se nominato, purché la maggioranza dei consiglieri in carica sia	
	sempre costituita da amministratori soci nominati dall'assemblea.	
	Se cessa dalla carica la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione,	
	decade l'intero organo amministrativo e i soci devono provvedere alla sua integrale	
	sostituzione.	
	Articolo 40	
	Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai consiglieri delegati, nei limiti	
	della delega, spetta la firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudi-	
	zio.	
	Il Presidente è investito dei poteri di ordinaria amministrazione ed è tra l'altro autoriz-	
	zato a firmare i contratti di assunzione del lavoro da parte della Cooperativa, a prov-	
	vedere ai pagamenti e ad eseguire incassi di ogni natura ed a qualsiasi titolo da	
	pubbliche amministrazioni e da privati in genere, rilasciandone liberatoria quietanza.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive ri-	
	guardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	

In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Articolo 41

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai consiglieri delegati, nei limiti della delega, spetta la firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio, con espressa facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 42

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

Con decisione dei soci al collegio sindacale può essere demandato l'esercizio del controllo contabile.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

I Sindaci possono, anche individualmente, procedere in qualunque momento ad effettuare i controlli opportuni per un corretto adempimento del loro incarico.

Il Collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Gli accertamenti eseguiti devono risultare nell'apposito libro dei verbali.

I Sindaci possono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle

assemblee, alle quali devono essere invitati.

Controllo contabile

Articolo 42

Se obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, con decisione dei soci viene nominata una società di revisione od un revisore iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia [ai quali spetta, in tal caso, il controllo contabile, salvo che quest'ultimo sia stato attribuito al Collegio sindacale].

TITOLO VII

Disposizioni Generali e Finali

Articolo 43

La Cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale.

Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

Articolo 44

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci e stabilendone i poteri.

Articolo 45

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 20 del presente statuto - deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 46

I rapporti tra la Cooperativa e i soci, nonché il funzionamento tecnico ed amministrativo della società, potranno essere disciplinati da regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, predisposti dall'organo

	amministrativo ed approvati dall'assemblea ordinaria con la maggioranza prevista	
	per le assemblee straordinarie.	
	Principi di mutualità	
	Articolo 47	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzio-	
	ne del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e de-	
	vono essere di fatto osservati.	
	Rinvio	
	Articolo 48	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle	
	cooperative sociali previste dalla legge 381/91.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle	
	società cooperative”, a norma dell’articolo 2519 si applicano - in quanto compatibili -	
	le norme delle società a responsabilità limitata.	
	Firmato Gatto Anna Maria	
	Firmato Daniela Baldi	
	Firmato Chiara Compierchio	
	Firmato Forgetta Jessica	
	Firmato Michail Paschalidis	
	Firmato PIERO MARIN - NOTAIO (sigillo)	

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.LGS. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Milano, li 19 giugno 2026